



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE, LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA, FATTO A SAN MARINO IL 31 MARZO 2022

Art. 22 (Accordo)

Trattamento dei dati personali

1. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione da' seguito alla richiesta di assistenza ai sensi del presente Accordo previa verifica, in relazione allo specifico trattamento, della sussistenza di adeguate garanzie per la protezione dei dati personali. E' garantita l'esattezza e il tempestivo aggiornamento dei dati forniti nonche' la pronta correzione di eventuali errori. 2. La verifica prevista al paragrafo 1 riguarda, in particolare, la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) i dati personali richiesti sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' previste dall'Accordo e vengono trattati esclusivamente per dette finalita', con cancellazione o anonimizzazione a obiettivi conseguiti;
- b) l'autorita' giudiziaria competente richiedente adotta misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati.
- c) la normativa nazionale dell'autorita' giudiziaria competente richiedente riconosce diritti effettivi all'interessato rispetto al trattamento dei dati trasferiti e ne garantisce l'azionabilita' in sede amministrativa o giudiziaria. 3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2, lett. a), in caso di successivo trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorita' giudiziaria competente che ha effettuato il trasferimento originario o un'altra autorita' giudiziaria competente dello stesso Stato autorizza il trasferimento successivo dopo aver valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravita' del reato, la finalita' per la quale i dati personali sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali previsto nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti.

Versione in vigore dal 20 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 54
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-54-2024/accordo-art-22>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 22 (Accordo)

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 22 (Accordo)

